

## **DELIBERA NR. 13 DD. 17/09/2019**

**OGGETTO:** Approvazione Documento unico di programmazione per il periodo 2020 – 2022.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 – avente ad oggetto *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”* – che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (*“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali”*) della L.R. 03.08.2015 n. 22, dispone che gli enti locali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che si applicano agli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 54 della L.P. 09.12.2015 n. 18 il quale, al comma 1, prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 nr. 2 e ss. mm. che contiene le norme residuali in materia di contabilità.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali della provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. 23.06.2011 n. 118, c.d. schemi armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale, al comma 1, prevede che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

Visto il successivo art. 170 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo esecutivo presenta a quello consiliare il Documento unico di programmazione, c.d. DUP, per le conseguenti deliberazioni.

Rilevato che non è ancora stato approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D. Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Visto lo schema di Documento unico di programmazione 2020 – 2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dalle varie strutture amministrative in cui si articola l'assetto organizzativo dell'ente, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione comunale.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 14.06.2017 la quale precisa che, qualora entro la data di approvazione del Documento unico di programmazione da parte dell'organo consiliare non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, l'organo esecutivo può presentare a quello consiliare i soli indirizzi strategici, rimandando la predisposizione del Documento unico di programmazione completo alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento.

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2020 – 2022, e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento.

Accertato, conseguentemente, come alla data attuale il Documento unico di programmazione per il periodo 2020 – 2022 possa essere predisposto con solo riferimento agli indirizzi strategici relativi allo stesso periodo.

Preso atto che:

- con deliberazione n. 67 di data 10/09/2019, la Giunta comunale ha approvato lo schema di Documento unico di programmazione limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2020 – 2022;
- in data 11/09/2019 l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in ordine al suddetto schema, con invito peraltro a portare in Consiglio l'aggiornamento entro il 15 novembre p.v.;
- a tutt'oggi da parte dei componenti il Consiglio, non sono pervenute osservazioni/integrazioni sui contenuti del predetto schema.

Esaminato lo schema di Documento unico di programmazione così come proposto dalla Giunta comunale, contenente gli indirizzi strategici per il periodo 2020 – 2022, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle linee programmatiche di mandato dell'Amministrazione comunale, in scadenza nel 2020.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118.

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 4 (consiglieri di minoranza), espressi per alzata di mano, dai nr. 13 (tredici) consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Documento unico di programmazione del Comune di Denno limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2020 – 2022, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rinviare, per le motivazioni precisate in premessa, la predisposizione del Documento unico di programmazione completo, alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento;
3. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3/05/2018 nr. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.